

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 17088 Ruolo Generale dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2019, vertente

TRA

FRANCESCONI Ettore,

elettivamente domiciliato a Querceta (LU), via Aurelia n° 1371, presso lo studio degli avv.ti Michela Moriconi e Fabio Sacchelli, da cui è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Pistoia, via del Can Bianco n° 7, presso lo studio dell'avv.to Marco Del Pinto, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Massimiliano Manzo, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di provvedimento disciplinare.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, richiamate a verbale dell'udienza di p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente, sospendere le deliberazioni di sospensione e/o di espulsione impugate; annullare le deliberazioni di sospensione e/o espulsione impugate e di conseguenza revocare l'annullamento del



Congresso Provinciale della Federazione di Lucca e la nullità di tutti gli atti compiuti, dall'attore, successivamente alla data del 31 luglio 2017; condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non causati al signor Ettore Francesconi in conseguenza degli atti illegittimi emanati nei suoi confronti nella misura che verrà documentata in corso di causa o in subordine da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice; condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”;

per parte convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, richiamate a verbale dell'udienza di p.c.): “... Tribunale di Roma, *contrariis reiectis*, Voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato presente nello Statuto con carattere di esclusività; in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile la domanda attorea per non aver l'attore ricorso, nel termine di trenta giorni, al Consiglio Direttivo Centrale e/o per non aver impugnato nel termine decadenziale di 6 mesi la delibera di esclusione del socio dalla data di approvazione della stessa; in ulteriore subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, IV comma, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e comunque rigettare le domande proposte dal Signor Ettore Francesconi per i motivi esposti in fatto e in diritto; nel merito, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per gli spiegati motivi; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa. ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (nel prosieguo anche solo ANCR), l'attore Francesconi Ettore, premesso che la predetta ANCR era un ente morale (associazione riconosciuta con Regio Decreto n. 1371 del 24 giugno 1923), allegava che esso attore rivestiva la carica di Presidente della Federazione Provinciale di Lucca dal maggio 2010; che in data 26/6/2014 era stata deliberata dal Consiglio Direttivo Centrale la sua sospensione dalla qualità di socio ed il commissariamento della Federazione di Lucca; che il provvedimento di sospensione era stato annullato successivamente alla sottoscrizione di un accordo tra esso attore ed il Rappresentante regionale dell'associazione; che in data 30/7/2015 aveva sollecitato il Consiglio Direttivo Centrale ad accertare l'insolito e ingiustificato comportamento del titolare della Segreteria Centrale, intervenuto successivamente all'esortazione di tale verifica da parte dei vertici dell'associazione, i quali peraltro avevano totalmente ignorato l'iniziativa di esso



attore; che successivamente il Vice-Presidente Vicario lo aveva invitato a rassegnare le dimissioni, senza peraltro indicare alcun tipo di addebito che giustificasse una tale decisione; che successivamente era stata disposta l'espulsione di esso attore con decisione del 27/7/2016, oggetto di impugnazione per inosservanza della procedura prevista dallo Statuto; che con il provvedimento in questione l'ANCR gli aveva contestato plurimi fatti, senza peraltro fare cenno alle contestazioni oggetto del precedente provvedimento annullato; che, in base allo Statuto in vigore, precisamente quello deliberato nel novembre del 2016 dal Congresso Nazionale di Prato, il provvedimento espulsivo era invalido, per invalidità delle varie contestazioni, riferite a fatti relativi a differenti periodi (2014, 2016 e 2017 ed altri senza un preciso riferimento temporale) e sottoposti alla disciplina di diversi Statuti; che inoltre aveva diritto al risarcimento dei danni sofferti. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni di merito, rassegnate nell'atto di citazione e riportate in epigrafe.

Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 6/6/2018, la convenuta Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (nel prosieguo -come detto- anche solo ANCR), la quale, sollevate alcune eccezioni, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni di merito, rassegnate nella comparsa di risposta e riportate in epigrafe.

Si dà atto che l'istanza di sospensione non era stata formulata con separato ed autonomo ricorso e che sulla stessa non si è pertanto provveduto.

Erano stati concessi termini per note sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta ed all'udienza del 25/9/2018 era stato disposto, per ragioni di economia processuale, il rinvio all'udienza di p.c. per decidere sulle sollevate questioni pregiudiziali.

La causa era istruita documentalmente ed all'udienza di p.c. del 10/6/2019 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 30/9/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto non risulta alcuna ipotesi di riserva di collegialità, ex art. 50 *bis*, 1° comma, c.p.c.; infatti, pur essendo l'associazione convenuta un'associazione riconosciuta e pur prevedendo in astratto l'impugnazione di delibere assembleari -ovvero di altri organi dell'ente- l'intervento necessario del PM, in quanto legittimato egli stesso all'impugnazione, si ribadisce che, vertendosi -in base all'oggetto della causa- in tema di impugnazione di provvedimento di



irrogazione di sanzione disciplinare, non è necessario l'intervento del PM (arg. ex Cass. 8456/2014) e pertanto non vi è alcuna riserva di collegialità: gli effetti ulteriori auspicati dall'attore -cioè “ ... di conseguenza revocare l'annullamento del Congresso Provinciale della Federazione di Lucca e la nullità di tutti gli atti compiuti, dall'attore, successivamente alla data del 31 luglio 2017 ...” (cfr. conclusioni attoree in epigrafe)- sono appunto consequenziali all'impugnazione del provvedimento espulsivo.

Sul punto va ulteriormente osservato, a proposito dell'ambito del potere di impugnazione da parte del PM, che, secondo una tesi, l'impugnativa del PM -e conseguentemente anche l'intervento di questi nell'eventuale giudizio già pendente- sarebbe ammessa soltanto nelle ipotesi di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, mentre altrettanta dottrina è nel senso opposto della non limitazione dell'intervento del PM alle sole ipotesi di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, anche in considerazione del fatto che il primo comma dell'art. 23 c.c., ove è richiamata la legittimazione attiva (anche) del PM, si riferisce genericamente a tutte le possibili ipotesi di “deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto ...”.

Peraltro, anche a volere seguire questa seconda tesi, è indubitabile che l'ampiezza del potere di azione o di intervento del PM debba sempre essere valutata nell'ottica dell'interesse pubblicistico o meramente individuale che sottende la delibera adottata e, per quanto qui di interesse, il provvedimento disciplinare assunto a carico dell'odierna parta attrice.

Nel caso di specie, tenuto conto degli interessi non pubblicistici che attengono a questo giudizio e visto l'orientamento di questa Sezione del Tribunale di Roma, ritiene il Giudice che non sussista alcuna legittimazione del PM, da limitare invero alle sole liti, in cui sia necessario tutelare interessi di ordine generale, e che quindi non ricorra alcuna ipotesi di intervento obbligatorio del PM, con conseguente non necessità della decisione da parte dell'organo collegiale.

In conclusione, nel caso di impugnazione di provvedimenti sanzionatori di qualsiasi tipo, sia di natura conservativa che di natura espulsiva, e quindi di provvedimenti sanzionatori incidenti unicamente sulla sfera soggettiva del singolo associato, va ribadito (cfr. Cass. 1498/1978 e citata Cass. 8456/2014) che non è necessario l'intervento del PM e quindi la competenza a decidere è del tribunale in composizione monocratica.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che l'attore ha impugnato il provvedimento di espulsione ed ha instato per l'annullamento del predetto provvedimento sanzionatorio, nonché degli atti consequenziali, e per il risarcimento dei danni sofferti.



Sul punto valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

In ordine all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e degli altri organi interni delle associazioni, si applica -in via generale- la disciplina dettata dall'art. 23 c.c., con il solo limite della non obbligatoria partecipazione del PM, alla luce di quanto detto.

Al riguardo va infatti rammentato -come da pacifica giurisprudenza di questa Sezione in relazione alla disciplina di cui all'art. 23 c.c.- che la medesima disciplina impugnatoria deve ritenersi applicabile con riferimento non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (monocratici o collegiali) dell'ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall'assemblea.

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari va ricordato che, nell'ambito del controllo rimesso al giudice ex art. 23 c.c., sarà necessario apprezzare la gravità dei motivi posti a fondamento del provvedimento, tenendo conto del modo in cui gli associati abbiano inteso detta gravità nella loro autonomia associativa.

Pertanto, ove l'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, si dovrà valutare se la condotta contestata all'associato sia stata talmente grave da provocare e giustificare la reazione degli organi dell'associazione, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato all'associato e la sanzione applicata.

In tali giudizi, il tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne, l'effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato al momento dell'assunzione del provvedimento sanzionatorio; si tratta quindi di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della delibera stessa.

Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, che l'apprezzamento della sussistenza dei motivi, posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, non è rimesso all'esclusiva discrezionalità degli organi dell'ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare, oltre appunto l'osservanza della procedura prevista, l'effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella



prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità.

Dunque, rammentato che l'ente collettivo assume la veste processuale di attore con tutti gli oneri allegatori e probatori che ciò comporta, si ribadisce che la decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, non ponendo invero l'ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a giustificazione della sanzione.

L'ambito di valutazione del giudice è peraltro inversamente proporzionato all'analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni: più la disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice.

Non compete certo al giudice valutare se era opportuna o meno l'adozione di un certo provvedimento sanzionatorio, ma sicuramente non può escludersi che possa -ed anzi debba- essere esaminata, nel caso appunto di domanda proposta da parte di chi si ritenga danneggiato da quel dato provvedimento interno ed in relazione alle censure mosse dall'interessato stesso, la procedura che ha portato a quel determinato provvedimento e verificare se quel determinato provvedimento sia o meno conforme alla legge e/o alle norme statutarie.

Sempre come discorso di carattere generale ricorda il Giudice che l'art. 23, primo comma, c.c. prevede una speciale forma di annullabilità e delinea la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che ritiene viziata: tale procedura ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (cfr. fin da Cass. 1498/1978 proprio sulla applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che in base a Cass. 1408/1993 "*le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) -applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute- non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato*", ma deve ritenersi che l'ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronuncia fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell'epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile -in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la



ric conducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall'organo-
l'esclusione della procedura di cui all'art. 23 c.c. per l'eliminazione di un atto già in radice
non esistente sotto il profilo giuridico.

Peraltro -come da giurisprudenza dell'Ufficio- si può affermare che la categoria, di
creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza dell'atto è stata ormai superata ed abbandonata,
potendosi prospettare solo ipotesi di atti nulli o di atti annullabili, e che la procedura di cui
all'art. 23 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di delibere nulle, con la conseguenza che non è
necessario procedere alla verifica della qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di
nullità) del vizio che, in ipotesi, infici il provvedimento impugnato.

Chiusa questa necessaria parentesi di inquadramento dogmatico, si tratta di esaminare
la sollevata eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'invocata tutela giurisdizionale per
previsione di clausola compromissoria.

L'eccezione, tempestivamente e ritualmente sollevata, è fondata.

Al riguardo, in comparsa di risposta è stato eccepito “ ... in via preliminare ... il
difetto di competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia per essere la stessa
devoluta in via esclusiva alla cognizione arbitrale, come espressamente stabilito dalla clausola
compromissoria di cui all'art. 80 dello Statuto vigente, approvato dal Congresso Nazionale
del 28 novembre 2016 e approvato mediante iscrizione dalla Prefettura di Roma in data 6
Aprile 2017, con conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la stessa
Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ...” (cfr. comparsa di
risposta).

In conseguenza della sollevata eccezione è stato pertanto eccepito dalla convenuta che
il tribunale adito era privo di competenza a decidere sulla domanda attorea e che pertanto non
poteva che essere dichiarata l'incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato presente
nello Statuto con carattere di esclusività.

Da parte sua l'attore ha eccepito che vi era incertezza sullo Statuto da applicare e vi
erano differenze fra le varie stesure dello stesso.

Sul punto, a prescindere da ogni questione sul rilievo delle differenze più o meno
formali fra le varie stesure dello Statuto, osserva il Giudice che la stessa parte attrice ha
ritenuto in vigore lo Statuto approvato dal Congresso Nazionale di Prato del 28/11/2016,
prodotto come proprio doc. 6.

Al riguardo la stessa parte attrice ha infatti allegato che “ ... Innanzitutto vi è da
specificare che fra il novembre 2011 e giugno 2017 sono stati temporaneamente approvati ben



cinque testi di Statuto, uno differente all'altro: Nel 2012 al Consiglio Direttivo Centrale tenutosi a Rimini, viene approvato, alla presenza di un Notaio, il nuovo Statuto. Nell'anno 2013 la sede centrale inviava alle Federazioni lo Statuto approvato a Rimini con alcune modifiche mai deliberate dal Consiglio Direttivo Centrale. Nel mese di novembre 2014 le Federazioni Provinciali ricevono un nuovo testo di statuto approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale e redatto dall' Ente Centrale dello Stato. Trattasi di un lavoro molto equilibrato che poteva sostituire quello approvato con DPR 10 marzo 1986 n. 127. In esso non compare, a giusta ragione, la figura del Segretario Generale. Nell'autunno 2016, durante il Congresso Nazionale tenutosi a Prato, viene approvato un nuovo Statuto, che la sede centrale provvede a diramare a mezzo posta elettronica alle varie sezioni provinciali, che sembra essere quello definitivo. Durante i mesi a seguire (anno 2017), il suddetto Statuto veniva modificato e diffuso mediante e-mail dalla Segreteria Centrale. Di tale ultimo testo la Segretaria Generale provvedeva ad inviarne copia alla Prefettura di Roma insieme alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'ANCR. ...” e che “ ... Da quanto sopra si evincono due conseguenze: 1) La prima riguarda la validità del presente Statuto. In effetti, come già anticipato qualche rigo più sopra, al Congresso Nazionale tenutosi a Prato nel novembre 2016 veniva approvato il testo del Nuovo Statuto come detto divulgato qualche settimana più tardi alle varie sezioni provinciali tramite posta elettronica. Però bisogna evidenziare come il testo dello Statuto approvato in occasione del Congresso di Prato sia diverso, e non poco, da quello pubblicato sul sito dell'associazione presentato alla Prefettura di Roma. Tra le differenze non vi sono solo modifiche ai singoli articoli, ma anche diversa numerazione degli articoli stessi. Ad esempio l'art. 10 (che ci interessa) diventa nella versione definitiva il numero 9. Ma dal raffronto le modifiche sono molteplici. Tutto ciò renderebbe lo Statuto attuale (deliberato nell'aprile 2017) non valido in quanto, come da disposizioni dello stesso, le modifiche dovrebbero essere deliberate dal Congresso Nazionale ... Non risulta agli atti che tra il Congresso Nazionale di Prato del Novembre 2016 e l'approvazione definitiva del 6 Aprile 2017 da parte delle autorità competente, il Congresso Nazionale abbia deliberato tali modifiche. 2) Invalidità della contestazione e del successivo provvedimento di espulsione indirizzati al signor Francesconi ...” (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale).

In conclusione è pacifico fra le parti, quanto meno ai fini che qui rilevano, che deve essere preso in considerazione lo Statuto del novembre del 2016, richiamato da entrambe le parti.



Orbene l'art. 80 di detto statuto (cfr. doc. 6 di parte attrice) dispone che "Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma" (1° comma); che "La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro" (2° comma); che "L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma" (3° comma) e che "L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale" (4° comma).

Premesso che, trattandosi di 'arbitrato comune' (cfr. artt. 806 e ss c.p.c.), non può trovare applicazione la disciplina, dettata in materia di 'arbitrato societario' dall'art. 34, 2° comma D.Lgs 5/2003 ("La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale"), che impone, a pena di nullità, la nomina dell'arbitro da parte di soggetto terzo e quindi non da parte anche dei soggetti coinvolti nella controversia, osserva il Giudice, oltre appunto alla validità 'formale' della clausola in parola, che non vi sono ostacoli all'applicazione della predetta clausola statutaria, in quanto, atteso l'oggetto della causa ed il riferimento a diritti disponibili (partecipazione all'associazione), va escluso che possa trattarsi di controversia per la quale sia obbligatorio l'intervento del PM e che quindi non possa formare oggetto di compromesso.

A quest'ultimo riguardo va ricordato che, mentre in passato si faceva riferimento alle materie che non potevano essere oggetto di transazione -l'intransigibilità era comunque una nozione più ristretta della indisponibilità, in quanto vi possono essere controversie su diritti disponibili, ma non transigibili- e si distingueva fra interessi individuali ed interessi posti a tutela dell'ente o della collettività dei soci, attualmente si fa riferimento, come eccezione alla



regola, all'indisponibilità dei diritti ai fini della non compromettibilità in arbitri delle relative controversie (art. 806 c.p.c.).

E' pertanto necessario accertare caso per caso, in base all'oggetto della controversia, la disponibilità o l'indisponibilità del diritto, verificando in concreto se il diritto in questione sia o meno protetto mediante la predisposizione di norme inderogabili e la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento, svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte.

Nel caso di specie non pare dubitabile che si tratti di una ordinaria causa di esclusione di un associato da una associazione e quindi di verifica della legittimità o meno del provvedimento che, adottato dall'ente, ha inciso sulla prosecuzione del rapporto associativo in favore dell'associato escluso, odierno attore.

Sul punto va richiamato anche quanto detto, a livello procedurale, sulla non necessaria partecipazione del PM e sull'esclusione della riserva di collegialità.

Orbene, ponendo il requisito soggettivo (controversie tra associazione ed associato) in connessione con il requisito oggettivo (qualsiasi controversia fra le parti), è evidente che tale disposizione statutaria risulta vincolante in relazione agli atti o fatti, posti in essere o verificatisi -per quanto qui di interesse- fra associazione ed associato e causa di controversia fra le parti, cui siano connessi diritti disponibili, relativi alla persistenza o meno del rapporto associativo.

Al riguardo è intuitivo che la domanda dell'attore trova causa, come chiaramente risulta dall'atto di citazione, proprio nel rapporto sociale e nell'esecuzione dello stesso, che si è risolto per effetto del provvedimento di esclusione.

Si è in presenza (arg. ex art. 808 ter c.p.c.) di una clausola per arbitrato irrituale. Al riguardo si rammenta che per la differenziazione fra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale è necessario interpretare la clausola compromissoria secondo i normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, quindi, è necessario fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse: nel caso di specie, il riferimento alla natura irrituale dell'arbitrato risulta espressamente dalla stessa clausola, che, a seguito dell'adesione dell'attore all'associazione, è stata da costui accettata al pari di ogni altra clausola dello Statuto.

Alla luce delle risultanze di causa, va dichiarata l'improponibilità della domanda giudiziaria per previsione statutaria di clausola per arbitrato espressamente indicato come irrituale (art. 808 ter c.p.c.).



E' irrilevante che la convenuta abbia eccepito l'incompetenza del giudice adito, in quanto, rimessa al Giudice la qualificazione dell'eccezione e delle conseguenze, l'unico dato rilevante è che la parte convenuta, costituitasi tempestivamente, abbia sollevato rituale eccezione di compromesso.

Risultano pertanto assorbite in questa sede le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta, come pure tutte le questioni di merito attinenti al procedimento sanzionatorio ed alla disciplina statutaria da applicare al caso concreto nonché quelle attinenti alla domanda risarcitoria, connessa alla decisione sul provvedimento disciplinare.

Alla luce delle risultanze di causa, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice.

Va applicato il DM 55/2014 (scaglione: indeterminabile – complessità bassa; valori al minimo, con esclusione della fase trattazione/istruttoria), tenuto conto del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, con riduzione del 30% per decisione in rito.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara l'improponibilità di ogni domanda attorea per previsione statutaria di clausola compromissoria per arbitro irrituale;
- condanna l'attore Francesconi Ettore al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di parte convenuta, in € 1.937,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 24/12/2019

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

